

**COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO**

PROVINCIA DI PADOVA

Via E. Breda, 2 - P.I. 01526860281
Tel. 049 9698970 - Fax 049 9698990
camposanmartino.pd@cert.ip-veneto.net

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Numero 57 Del 19-12-2019**

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31-12-2018 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D. LGS. 19/8/2016 N. 175

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 21:15, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Tardivo Dario Luigi il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Partecipa il Segretario Comunale Forlin Luigia Maria. Eseguito l'appello nominale,

Tardivo Dario Luigi	Sindaco	Presente
Bisarello Marco	Consigliere	Presente
Pierobon Elena	Consigliere	Presente
Sandonà Luciano	Consigliere	Presente
Bonato Arianna	Consigliere	Assente
Callegaro Raffaella	Consigliere	Presente
Tonin Paolo	Consigliere	Presente
Fagan Manuel	Consigliere	Presente
Cavinato Teddi	Consigliere	Assente
Lucatello Milo	Consigliere	Presente
Mastropasqua Anna Chiara Angela	Consigliere	Presente
Mazzonetto Francesco Giuseppe	Consigliere	Presente
Barichello Beatrice	Consigliere	Presente

risultano presenti n. 11 componenti il Consiglio Comunale e assenti n. 2.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

Callegaro Raffaella

Fagan Manuel

Mazzonetto Francesco Giuseppe

invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31-12-2018 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D. LGS. 19/8/2016 N. 175

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. "Legge Madia") che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:
 1. ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23/09/2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);
 2. ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell'art. 20 TUSPP entro il 31/12 di ciascun anno;

DATO ATTO che il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2018 è stato approvato in data 19 dicembre 2018 con deliberazione consiliare n. 38;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comune deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) nei casi previsti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICHIAMATE le “linee guida” predisposte dal Dipartimento del Tesoro (sul sito del MEF del 2 dicembre scorso) e dalla Corte dei Conti, per la redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 da adottare entro il 31/12/2019, con le allegate schede di rilevazione ;

DATO ATTO che il Comune detiene una partecipazione diretta, nella misura del 1,27%, al capitale sociale della Società ETRA S.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali e che per tale Società non risultano sussistere i presupposti di cui all'art. 20, co. 2, del D.Lgs. 175/2016 per la predisposizione di un piano di razionalizzazione;

VISTA la relazione di ETRA Spa sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente dalla stessa (ed indirettamente dai Comuni soci di Etra Spa) realizzato nel corso dell'anno 2019 e la Proposta di Piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) per l'esercizio 2020 nei termini di seguito indicati:

“Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l'esercizio 2019:

1) E.B.S. S.A.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere con l'alienazione della quota di partecipazione del 99% detenuta da ETRA Spa in EBS Srl.

Al fine del perseguimento dell'obiettivo posto:

- in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'acquisto della quota detenuta da ETRA Spa;
- ai soggetti che hanno manifestato interesse è stata trasmessa, tramite PEC, lettera di invito a presentare un'offerta d'acquisto.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scadrà il 10.12.2019.

All'esito si potranno fare le valutazioni conseguenti.

2) SINTESI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere all'incorporazione di SINTESI Srl in ETRA Spa, mantenendone il marchio.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto, in data 23.09.2019 gli organi societari di ETRA e di Sintesi hanno deliberato la fusione e in data 05.12.2019 è stato sottoscritto l'atto notarile di fusione per incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa.

3) UNICAENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di procedere alla cessione delle quote detenute da Etra Spa sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica, ovvero procedere rapidamente alla realizzazione dell'impianto per renderlo produttivo e remunerativo.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo posto:

- in data 01.08.2019 è stato pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 83.083,00. L'avviso non ha avuto espressioni di interesse;
- in data 15.10.2019 è stato pubblicato un secondo avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 62.312,00. Anche tale avviso non ha avuto espressioni di interesse;
- in data 22.11.2019 è stato pubblicato un terzo avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione di minoranza detenuta da ETRA Spa in Unicaenergia Srl al prezzo minimo di vendita di € 50.000,00.

La procedura è tuttora in corso.

4) ETRA ENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la partecipazione di ETRA Spa, pari al 49% del capitale sociale.

Si precisa che:

- il risultato d'esercizio al 31.12.2018 è positivo per € 443.723,00;
- in data 15.10.2019 Ascopiave Spa ha comunicato a ETRA la volontà di alienare la propria quota di partecipazione in Etra Energia Srl, pari al 51%, a EstEnergy Spa. Tale operazione dovrebbe concludersi il prossimo 19.12.2019.

5) ASI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei

costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/16 e di valutare la possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci.

Ai fini di raggiungere gli obiettivi posti e di regolarizzare l'affidamento *in house*, l'assemblea dei soci di ASI Srl, in data 02.08.2019:

- ha approvato il nuovo Statuto sociale, i cui art. 19 *bis* e 19 *ter* prevedono l'istituzione di un Comitato di coordinamento dei soci per il controllo analogo congiunto (CCAC) e ne disciplinano l'operatività;
- ha approvato il "Regolamento sull'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società ASI srl".

6) VIVERACQUA Scarl

Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di mantenere la partecipazione.

Non si segnalano novità di rilievo per il 2019.

7) PRONET S.R.L. in liquidazione

Il piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 prevedeva di attendere la conclusione della procedura fallimentare di uno dei soci per poter dar luogo alla cessazione della società.

- La procedura di liquidazione ha avuto degli sviluppi e l'assemblea dei soci di Pronet Srl del 27.05.2019 ha deliberato di dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi di liquidazione e la chiusura della società.
- In data 14.11.2019 ETRA Spa ha versato la quota residua di sua competenza, pari ad € 2.062,17.

Si prevede di giungere alla conclusione della fase di liquidazione, qualora anche gli altri soci provvedano al versamento dell'importo loro richiesto, entro il 2020."

- Analizzato lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2018 per l'anno 2019;
- considerato che l'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/16 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare annualmente un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni,

si espone la seguente proposta di piano di riassetto delle società partecipate da ETRA Spa per l'anno 2020:

“Proposta di Piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) delle società partecipate per l'esercizio 2020:

Visto lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2018 per l'anno 2019, si formula la seguente proposta di piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2020.

1) E.B.S. S.A.R.L.

La società rientra nei seguenti casi indicati dall'art. 20 co. 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:

- nell'ultimo triennio la società ha conseguito un fatturato medio inferiore ad un milione di Euro (art. 20 co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e);

In attuazione di quanto previsto nel piano di razionalizzazione per l'anno 2019, ETRA Spa ha attivato la procedura per la cessione della propria quota di partecipazione.

Esercizio 2020: si propone di perseguire e portare a termine l'obiettivo della cessione della quota di partecipazione detenuta da ETRA Spa.

2) SINTESI S.R.L.

La fusione per incorporazione di Sintesi in ETRA Spa, prevista dal piano di razionalizzazione per il 2019, si è concluso in data 05.12.2019 con la sottoscrizione dell'atto di fusione per incorporazione.

L'obiettivo posto dal piano di razionalizzazione approvato in data 01.12.2018 è stato raggiunto del 2019.

Con la fusione per incorporazione di Sintesi Srl in ETRA Spa, quest'ultima acquisirà una partecipazione diretta in **Onenergy Srl**.

ONENERGY SRL. La società è stata costituita in data 04.03.2009, ha come attività principale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (bioliquido) ed è amministrata da un Amministratore Unico. La compagine sociale è costituita da quattro soggetti, titolari di quote di partecipazione rispettivamente del 35%, 30% (Sintesi srl, poi ETRA Spa per effetto dell'incorporazione di questa), 25% e 10%.

Esercizio 2020: si propone di procedere all'ulteriore dismissione.

3) UNICAENERGIA S.R.L.

La società rientra nei seguenti casi indicati dall'art. 20 co. 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:

- la società, essendo inattiva, è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
 - il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e).
- Esercizio 2020: si propone di realizzare l'obiettivo di alienare la quota di partecipazione di ETRA Spa.

4) ETRA ENERGIA S.R.L.

La società non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Esercizio 2020: in ragione del nuovo assetto societario e dando seguito a varie richieste di Comuni Soci, si propone di mantenere la quota societaria, esplorando l'opportunità e la convenienza di procedere alla cessione della quota di partecipazione di ETRA Spa.

5) ASI S.R.L.

La società non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato positivo, ad eccezione dell'esercizio 2015 (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Esercizio 2020: si propone di mantenere la partecipazione societaria, mantenendo l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.

6) VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società:

- ha un numero dipendenti inferiore al numero di amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d);
- è società consortile che presta servizi funzionali all'attività di gestione del servizio da essi svolta;

Esercizio 2020: si propone di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente come scopo attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del Servizio Idrico Integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione.

7) PRONET S.R.L. in liquidazione

La società:

- a far data dal 16.10.2012 è in stato di liquidazione;
- è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- il fatturato medio è inferiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20 co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi ha prodotto un risultato negativo (art. 20 co. 2 lett. e);
- i soci, durante l'assemblea del 27.05.2019, hanno deliberato di dotare la società delle risorse necessarie per coprire i costi di liquidazione e giungere, pertanto, alla chiusura definitiva della società;
- in data 14.11.2019 ETRA ha versato la quota residua di € 2.062,17 ad essa richiesta;
- per il giorno 13.12.2019 è convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione chiuso al 26.11.2019, delle relazioni del liquidatore, del piano di riparto e della relazione del revisore unico.

All'esito, potrà essere completata la procedura di liquidazione e la conseguente cancellazione della società.”

RITENUTO condivisibile il piano di razionalizzazione sopra indicato;

VISTO il documento allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, predisposto secondo lo schema tipo di cui alle “Linee guida” più sopra richiamate e contenente le risultanze della ricognizione periodica ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 delle società direttamente ed indirettamente partecipate dal Comune di Campo San Martino al 31/12/2018 ed il piano di razionalizzazione ad esse relativo;

DATO ATTO che il predetto documento ha contenuto di relazione tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, co. 2, del D.Lgs. 175/2016;

ACQUISITI:

- il parere del revisore dei conti sul presente provvedimento con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal D.Lgs. n. 175/2016;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITA la relazione dettagliata del Vice Sindaco Tonin sul punto all'ordine del giorno;

PRESO ATTO del dibattito di seguito riassunto al quale partecipano i componenti del Consiglio sotto evidenziati;

TONIN: L'approvazione di questa delibera è un atto dovuto conseguente alla partecipazione del Comune in ETRA, di cui detiene l'1,27%;

MASTROPASQUA: *Abbiamo visto il testo della delibera e l'allegato illustrativo della partecipazione del Comune in Etra spa per la quota del 1,27%. Si tratta di una ricognizione di carattere tecnico prevista dalla legge, nella quale noi non intendiamo entrare in merito; pertanto il nostro voto è astenuto;*

ULTIMATA la discussione la proposta viene messa in votazione, con il seguente esito:

Presenti: n.11

Favorevoli: n. 7

Astenuti: n. 4 (*Lucatello, Mazzonetto, Mastropasqua, Barichello*)

Contrari: n. 0

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini di seguito indicati:
 - con riferimento a **EBS S.A.R.L.**, perseguire e portare a termine l'obiettivo della cessione della quota di partecipazione di ETRA Spa;
 - con riferimento a **SINTESI S.R.L.**, prendere atto dell'intervenuta fusione per incorporazione in ETRA Spa;
 - con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**, alienare la quota di partecipazione di ETRA Spa e dismettere la partecipazione societaria;

- con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.**, dando seguito alle istanze dei Comuni Soci, esplorare l'opportunità e la convenienza di dismettere la partecipazione societaria tramite alienazione della quota di ETRA Spa;
 - con riferimento a **ASI S.R.L.**, mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
 - con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A.R.L.**, mantenere la partecipazione societaria;
 - con riferimento a **PRONET S.R.L. in liquidazione**, sollecitare il completamento della procedura di liquidazione e chiudere la società;
 - con riferimento all'acquisizione della partecipazione diretta in **ONENERGY S.R.L.**, procedere alla dismissione della partecipazione.
3. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, il documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, predisposto secondo lo schema tipo di cui alle "Linee guida" della competente struttura del Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei Conti, contenente le risultanze della ricognizione delle società direttamente ed indirettamente partecipate dal Comune di Campo San Martino al 31/12/2018 ed il piano di razionalizzazione ad esse relativo;
 4. di provvedere all'inserimento del presente provvedimento, comprensivo nel documento allegato di cui al punto precedente, nel Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, co. 3, del D.Lgs. 175/2016;
 5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 - ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate - sulla scorta dell'esito della separata votazione di seguito evidenziata:
Presenti: n.11
Favorevoli:n. 7
Astenuiti: n. 4 (*Lucatello, Mazzonetto, Mastropasqua, Barichello*)
Contrari: n. 0

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 17-12-19</p> <p>Il Responsabile del servizio F.to Zonato Patrizia</p>
--	--

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 17-12-19</p> <p>Il Responsabile del servizio F.to Zonato Patrizia</p>
--	--

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
F.to Tardivo Dario Luigi

Il Segretario Comunale
F.to Forlin Luigia Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio a far data dal 23-01-2020 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Il Responsabile del Servizio
Baccega Simona

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 19-12-2019

Il Segretario Comunale
Forlin Luigia Maria

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, 03-02-2020

Il Segretario Comunale
Forlin Luigia Maria

Copia conforme all'originale.

IL Responsabile del Servizio
Baccega Simona

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)